

Repubblica italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Così composto:

dott. M.F.Pricoco Presidente

dott. R.CastroG. Giudice

dott. L.Di Natale Comp. priv.

dott. A.Prestipino

riunito in camera di consiglio

nella procedura n. 171/07 AB, promossa dal Pubblico Ministero in sede con ricorso pervenuto il

ricorrente

nei confronti di

<u>C.G.</u>, nato a (...) il (...) e <u>P.M.</u>, nata ad (...) il (...), res.ti a (...), assistiti d'ufficio dall'avv.to Mariapaola Malandrino

<u>resistenti</u>

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Oggetto: dichiarazione di adottabilità del minore C.C. nato ad (...) il (...)-2003 rappres. e difeso dall'avv.to Carola Giardina del foro di SR, come da nomina del tutore provvisorio Maria Suma a margine della comparsa di costituzione.

I fatti

La presente procedura ha avuto origine da un'altra avviata il 29 aprile 2006 su richiesta del p.m. in sede per limitazione della potestà di entrambi i genitori nell'interesse del minore in oggetto e dei di lui fratelli C.A., nata a (...) il (...)-1994, e C.A., nata a (...) il (...)-2002, rispettivamente collocati presso il nucleo della nonna paterna e presso il nucleo della nonna materna a causa dell'incapacità assoluta dei genitori a prendersene cura.

In particolare, risultava che il minore in oggetto, rimasto con la madre dopo la separazione dei genitori, appariva il più svantaggiato dai fratelli atteso che presentava precarie condizioni psico fisiche, ed in particolare:

era in stato di denutrizione,

si mostrava isolato e presentava manifestazione tipiche del disturbo autistico,

era isolato ed aveva paura di tutto,

aveva problemi di linguaggio,

non aveva acquisito conoscenza del suo corpo, non conosceva i colori, le forme e non sapeva mostrare i suoi sentimenti.

Non risultava che i parenti potessero occuparsene in modo continuativo e soltanto la nonna paterna aveva dato una verbale disponibilità, non corrispondente alle esigenze di cura ed assistenza del bambino rese più gravose dal suo stato psico-fisico.

Veniva quindi disposto approfondimento sia delle condizioni del bambino, che della personalità di ciascuno dei genitori, nonché della capacità dei congiunti ad occuparsene in modo da garantirgli un recupero ed un regolare percorso di crescita.

I genitori venivano sospesi dall'esercizio della potestà e veniva nominato un tutore provvisorio, e rilevato che nelle more di svolgimento della procedura entrava pienamente in vigore la legge n. 149 del 2001 e la previsione di cui all'art. 10 secondo cui sia i genitori che il minore avrebbero dovuto essere assistiti da un difensore, vista la mancata nomina di un difensore di fiducia si procedeva alla nomina di un difensore d'ufficio per i genitori.

Il tutore provvisorio del minore provvedeva per suo conto a nominare un difensore di fiducia per il minore in oggetto.

Sentiti gli affidatari e viste le conclusioni delle parti e del p.m. questo t.m. decideva come in dispositivo.

Le motivazioni

Va preliminarmente osservato che l'entrata in vigore delle disposizioni processuali introdotte dalla l. 149/2001 è stata più volte postergata, dapprima con il d.l. 150/2001, conv. in l. 240/2001 e poi *ex* art. 1 c. 2 della l. 228/2006 che ha, infine, previsto l'applicabilità delle norme previgenti non oltre il 30-6-2007.

Come esposto in premessa, se pure la presente procedura è stata avviata d'ufficio con decreto di questo T.M. del 28-3-2007, deve ritenersi che sulla procedibilità della stessa non incida la sopravvenuta attribuzione del potere d'iniziativa al pubblico

ministero, ai sensi del nuovo art. 9 c. 2 l. 184/1983; e ciò in ossequio al principio di irretroattività della legge ed in sostanziale applicazione del principio della *perpetuatio jurisdictionis* di cui all'art. 5 c.p.c., oltre che in virtù dell'espressa previsione di un periodo transitorio regolato dalle norme processuali previgenti, secondo quanto disposto dai citati provvedimenti di proroga.

Nel merito la richiesta del p.m., volta alla dichiarazione di adottabilità del minore in oggetto, appare fondata e pertanto merita accoglimento.

Per costante orientamento giurisprudenziale, invero, il concetto giuridico di stato di abbandono di un minore viene individuato nella mancanza di condizioni minime di assistenza morale e materiale atte a garantirne la sana crescita psico-fisica.

Ed invero, in capo ai genitori, in base ai principi costituzionali sussiste un diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare la prole (art. 30 Cost.) che trova riscontro nell'art. 147 c.c. là dove si precisa che tale diritto-dovere deve essere esercitato tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli (in ordine alla violazione dei doveri nascenti dall'art. 147 c.c., la giurisprudenza di legittimità si è espressa, tra le altre, con le sent. Cass. 2 dicembre 1986 n. 7427, in *Nuovo dir.*, 1988, 306, Cass. 5 febbraio 1988 n. 1265, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Adozione*, n. 90, Cass. 23 maggio 1997 n. 416, in *Vita not.*, 1997, 807).

Tale concetto è stato ulteriormente precisato tenuto conto anche delle indicazioni contenute nelle normative internazionali (v. Conv. Diritti del fanciullo New York, 1989) quale interesse superiore del minore ad un normale sviluppo della sua personalità, che si realizza non solo e non tanto per mero effetto del benessere economico ma attraverso "assistenza personale ed aiuto psico-affettivo" (così Cass. 3 settembre 1976 n. 3074, Cass. 14 aprile 1995 n. 4290, in Rep. Foro it., 1995, Adozione, n. 112, e, da ultimo, Cass. 4 maggio 2000 n. 5580, in Fam. e dir., 2000,

558, Cass. 9 luglio 2004 n. 12662, in *Rep. Foro it.*, 2005, *Adozione*, n. 38, Cass. 1° sez. civile sent. 1 febbraio 2005, n. 1996 e Cass. sent. 10 agosto 2006, n. 18113).

D'altra parte, è principio acquisito nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che l'accertamento e dichiarazione dello stato di abbandono non ha carattere sanzionatorio rilevandosi che la pronuncia abbia fondamento, comunque, sulla salvaguardia necessaria del benessere psico-fisico del minore e, come detto, nel suo esclusivo interesse (v., sul punto, da ultimo Cass. 18 febbraio 2005 n. 3389 in *Fam. e dir.*, 2005, 492).

Tra l'altro non può non rilevarsi come tale interesse non sia da valutarsi in astratto ma in concreto e, dunque, con riferimento ad un minore particolare, tenuto conto delle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, della sua età, del suo vissuto, del suo grado di sviluppo (sul punto, da ultimo, sent. Cass. 1° sez. civile 19 febbraio 2008 n. 4199).

In sostanza, il giudizio in esame prende atto dell'incidenza del comportamento del genitore sulla crescita psico-fisica del figlio ed accerta lo stato di abbandono quando il pregiudizio patito da quest'ultimo per la mancata assistenza morale e materiale abbia le caratteristiche della gravità ed irreversibilità, atteso che, soltanto in tale ipotesi, appare giustificato e legittimo lo scioglimento di ogni legame con la famiglia d'origine, dovendosi, altrimenti, pur con provvedimenti di controllo sulla potestà genitoriale, salvaguardarsi il diritto del minore sancito dall'art. 1, 1° comma, della legge n. 184 del 1983.

Oltre a ciò un criterio distintivo al fine di individuare il limite in cui la situazione della famiglia d'origine determini disfunzioni gravi e non recuperabili è stato riscontrato nella capacità, pur minima, di organizzazione, di programmazione di vita per sé e per il minore, e, in tal senso, la disponibilità ad recupero mediante l'appoggio dei servizi sociali e sanitari ha un'importanza decisiva.

Con riferimento al caso di specie, occorre osservare che il bambino, affetto da "paralisi cerebrale infantile, ritardo psico motorio e riduzione della circonferenza cranica" (rel. del Servizio di n.p.i. di N. del 23-6-2003) ha bisogno di continue cure ed una disponibilità all'assistenza che necessita, non soltanto adeguate capacità di comprensione delle sue esigenze sanitarie, ma anche concrete possibilità di continuo adattamento alla situazione, a seconda dell'evoluzione del suo stato.

Tali risorse non sono presenti nel nucleo d'origine. Per quanto attiene ai genitori, il DSM interpellato ha concluso l'osservazione rilevando che né il padre, né la madre, per le loro condizioni personologiche, lo stile di vita, e, per quanto riguarda il padre, anche l'abuso di alcol, non hanno alcun senso di responsabilità per l'assistenza della prole.

Non vi sono congiunti che possono sostituirsi ai genitori nella cura dei figli, atteso che la verbale disponibilità della nonna paterna, che già accoglie stabilmente un'altra figlia del C.G., A., non è fondata su un'effettiva capacità di prendersene cura e di fare fronte a tutte le esigenze sanitarie di cui ha bisogno.

La nonna paterna, invero, se pure anche nel corso dell'udienza ha dichiarato al g.d. di voler tenere con sé il nipote, ha ammesso di avere bisogno di un aiuto da parte dei congiunti che ha indicato nella figlia, L., ed il di lei coniuge.

Questi, per loro conto, hanno riferito di non potersi assumere il compito di assistenza continuativa del bambino e di poter coadiuvare la nonna paterna soltanto per brevi momenti o occasioni di particolare assistenza, quale le visite dal pediatra ovvero qualche accompagnamento per lo svolgimento delle terapie in corso.

Il tutore ha concluso esprimendo parere favorevole sulla adottabilità rilevando, comunque, che anche la nonna paterna avrebbe ammesso che il bambino in una stabile e valida collocazione familiare ha fatto miglioramenti sorprendenti.

Stando così le cose, il diritto del minore è quello di crescere in una famiglia che possa assicurargli le cure necessarie ed una condizione di vita che gli consenta di svilupparsi in modo adeguato tenuto conto anche delle sue condizioni psico-fisiche.

La famiglia che accoglie C. sta rivelando idoneità al compito assegnatogli, se pure a scopo solidaristico; pertanto, è corrispondente all'interesse del minore rimanere affidato alla stessa.

P.Q.M.

Visto il parere del p.m.

Visti gli artt. 8 e 15 della legge n. 184 del 1983, come novellata dalla legge n. 149 del 2001,

Dichiara lo stato di adottabilità del minore C.C., nato a (...) il (...)-2003.

Dispone vietarsi i contatti e la consegna del minore con i genitori e gli altri congiunti senza autorizzazione di questo t.m.

Conferma la nomina di tutore provvisorio in persona dell'avv.to Maria Suma.

Dispone che il minore rimanga affidato al nucleo familiare che già l'accoglie in via temporanea, come da separato provvedimento di questo t.m. in data 18-10-2006, con segretazione del nominativo degli affidatari e del luogo di domicilio.

Si comunichi

Catania, 5 agosto 2008